



Provincia di Como

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

AUTORIZZAZIONE N. 556 / 2019

OGGETTO: DITTA GOGLIO SPA CON SEDE LEGALE A MILANO IN VIA SOLARI N.10 E IMPIANTO A CADORAGO IN VIA G. VERDI N.30. ESITO ISTRUTTORIA PER MODIFICA D'UFFICIO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI CUI AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N.64/A/ECO DEL 7/11/2012 E SMI, RILASCIATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI COMO, AI SENSI DEL TITOLO III-BIS DELLA PARTE II DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I..

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241.

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di competenza regionale ai sensi della medesima legge;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

RICHIAMATO il P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale della ditta GOGLIO COFIBOX SPA, ora GOGLIO SPA, e i successivi atti di modifica non sostanziale e aggiornamento;

VISTI i contenuti della relazione finale del controllo condotto da ARPA nel 2018 presso l'impianto di cui trattasi, trasmessa con nota prot.21565 del 12/02/2018 e, in particolare, la proposta di prevedere il monitoraggio dell'emissione E45 solo in caso di utilizzo ordinario della macchina tubolatrice;

RICHIAMATA la prescrizione di cui al Paragrafo E1.2 "Requisiti e modalità per il controllo" dell'allegato tecnico all'AIA, introdotta con il P.D. 503 del 14/11/2018 di aggiornamento dell'AIA

disposto d'ufficio a seguito del controllo ordinario condotto da ARPA *“In riferimento alla macchina tubolatrice, per cui è dichiarato un utilizzo occasionale, entro 45 giorni dal ricevimento del presente atto, il Gestore dovrà relazionare in merito all'effettivo utilizzo che è stato fatto di tale macchinario negli ultimi anni (frequenza/ore di funzionamento annuo, durata delle lavorazioni, quantità annua di tetraidrofurano utilizzata) e il valore di flusso di massa rilevato in occasione delle analisi effettuate sul relativo punto di emissione. Sulla base dei dati forniti l'Autorità competente si riserva di valutare, in accordo con ARPA, l'eventuale esonero dell'emissione E45 dal monitoraggio o una rimodulazione della frequenza dello stesso.”*;

VALUTATI i contenuti della nota trasmessa dall'Azienda in data 09/04/2019 nella quale si relaziona in merito all'effettivo utilizzo che è stato fatto della macchina tubolatrice nell'ultimo triennio e ai valori rilevati in occasione delle analisi effettuate sul relativo punto di emissione;

RITENUTO, alla luce delle informazioni fornite dall'Azienda con la suddetta nota, di procedere d'ufficio alla modifica dell'allegato tecnico all'AIA limitatamente agli aspetti relativi al monitoraggio dell'emissione E45 associata alla macchina tubolatrice;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- Viene accolta la proposta formulata da ARPA di prevedere il monitoraggio dell'emissione E45 solo in caso di utilizzo ordinario della macchina tubolatrice;
- I paragrafi dell'atto autorizzativo oggetto di aggiornamento sono riportati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative, così come la durata dell'AIA, qualora non esplicitamente modificate con il presente atto, restano invariate rispetto a quanto riportato nell'allegato tecnico al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e successive modifiche.

RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: “Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”.

DETERMINA

1. di aggiornare l'allegato tecnico al P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e s.m.i. secondo quanto riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n.64/A/ECO del 7/11/2012 e s.m.i., che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto;
3. ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs.152/06 e s.m.i., che il riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione.

DISPONE

la notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.

Lì, 30/07/2019

IL DIRIGENTE
BINAGHI FRANCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

**Allegato A all'esito dell'istruttoria per modifica d'ufficio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012 e s.m.i.**

Ditta: **GOGLIO SPA**
Sede legale: **via Solari n.10, Milano**
Ubicazione impianto: **via G. Verdi n.30, Cadorago**

1. Modifiche all'allegato tecnico all'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 64/A/ECO del 07/11/2012 e s.m.i.

La modifica dell'autorizzazione viene disposta sulla base dei contenuti della relazione finale di visita ispettiva condotta da ARPA, trasmessa con nota prot.21565 del 12/02/2018; nello specifico viene accolta la proposta di prevedere il monitoraggio dell'emissione E45 solo in caso di utilizzo ordinario della macchina tubolatrice.

1.1 La tabella F.7 del Paragrafo F.3.4 "Aria" è modificata nelle parti in grassetto:

Parametro (*)	E3* E7 E25 E29 E41 E42* E54	E1* E2* E6 E31 E32 E40	E15 E16	E17 E18 E30 E55 E56 E57 E59 E60 E61	E45*	Modalità di controllo		Metodi (**)
						Continuo	Discontinuo	
Monossido di carbonio (CO)			X				annuale	UNI 10389
Composti organici volatili non metanici (COVNM)				X		X (E17- E18)	annuale	UNI EN 13649
Ossidi di azoto (NO _x)			X				annuale	UNI 10389/ UNI 10878
Ozono (O ₃)	X						annuale	
Isocianati		X					annuale	OSHA n.42 e 47
Tetraidrofurano					X		Annuale se vengono superate le 150 ore di funzionamento della tubolatrice	

Tab. F7- Inquinanti monitorati

(*) Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera dovrà prevedere il controllo di tutti i punti emissivi e dei parametri significativi dell'impianto in esame, tenendo anche conto del suggerimento riportato nell'allegato 1 del DM del 23 novembre 2001 (tab. da 1.6.4.1 a 1.6.4.6). In presenza di emissioni con flussi ridotti e/o emissioni le cui concentrazioni dipendono esclusivamente dal presidio depurativo (escludendo i parametri caratteristici di una determinata attività produttiva) dopo una prima analisi, è possibile proporre misure parametriche alternative a quelle analitiche, ad esempio tracciati grafici della temperatura, del ΔP, del pH, che documentino la non variazione dell'emissione rispetto all'analisi precedente.

(**) Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

* Monitoraggio da effettuare:



- per E1-E2-E3 solo in caso di riattivazione dell'accoppiatrice³ con utilizzo ordinario e non come riserva, previa comunicazione come da prescrizione di cui al paragrafo E.1.1 VII) e installazione filtro a carulite su E3 come da prescrizione di cui al paragrafo E.1.3 XVI);
- per E42 solo in caso di utilizzo ordinario e non occasionale sulla roto⁵, previa installazione filtro a carulite come da prescrizione di cui al paragrafo E.1.3 XVI);
- **per E45 solo in caso di funzionamento superiore alle 150 ore/anno; a tal fine l'Azienda dovrà monitorare il funzionamento della macchina tubolatrice tenendo a disposizione presso lo stabilimento la registrazione delle accensioni e, qualora siano superate le 150 ore di utilizzo annuo, dovrà inviare specifica comunicazione alla Provincia e ad ARPA.**